



Allegato sub "a" alla DT.10/037/2015

**BANDO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE
BUONI AFFITTO**

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (fondo sociale affitti).

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione primaria, titolari di un contratto di locazione registrato. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 7.200,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione e risiede - alla data di pubblicazione del presente bando - da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione Liguria, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n° 133.
- b) residenza anagrafica nel Comune di Albisola Superiore ;
- c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di 5 componenti;
- d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n.2 di cui alla DGR n. 1281 del 17/10/2014 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

Servizi Sociali

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/5 fax 019480511
e.mail: servizisociali@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

**Comune Certificato Qualità e
Ambiente**





- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP presenti nel bacino d'utenza del Comune di Albisola Superiore ;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), del nucleo familiare, non superiore a € 15.000,00=;
- h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare - nell'annualità precedente alla presentazione della domanda di contributo - dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

Articolo 3

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella domanda di assegnazione del contributo, redatta sull'apposito modello A), ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 4

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari ad € 500,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione di imposta prevista dall'art.16 comma 1 bis del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Articolo 5

La domanda di assegnazione del contributo integrata dalla compilazione del questionario di rilevazione dei dati sulla condizione abitativa, dovrà essere presentata, utilizzando **esclusivamente** i modelli appositamente predisposti.

Il modulo di domanda può essere reperito presso:

- l'atrio dell'ufficio Servizi Sociali - via Turati 22 -,
- l'atrio del palazzo comunale,
- il sito www.comune.albisola-superiore.sv.it .

Servizi Sociali

Piazza della Libertà 19 - 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/5 fax 019480511
e.mail: servizisociali@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

Comune Certificato Qualità e Ambiente





La domanda deve essere recapitata presso l'ufficio Protocollo, piazza della Libertà 19, ALBISOLA SUPERIORE, dalle ore 8 alle ore 12 dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:30 alle ore 16:30 il giovedì, ovvero mediante invio di raccomandata AR accludendo fotocopia di un documento d'identità valido.

Il bando è aperto dal 25 maggio al 07 luglio 2015 . Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate.

ARTICOLO 6

Il Comune di Albisola Superiore, Ufficio Servizi Sociali, verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione della graduatoria, seguendo le indicazioni della Regione Liguria.
Al termine della raccolta delle domande verrà stilato un unico elenco di beneficiari ammessi.

ARTICOLO 7

Nel caso in cui i fondi trasferiti al Comune dalla Regione, integrati con le risorse eventualmente messe a disposizione dal Comune sul Bilancio 2015, non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

ARTICOLO 8

Le graduatorie saranno pubblicate all'albo pretorio per un periodo di 15 giorni.

ARTICOLO 9

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Servizi Sociali di via Turati n. 22 nei giorni di Martedì - Mercoledì con orario 10/12 e Giovedì con orario 13:30 /16:30

Albisola Superiore,

SL/

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE SERVIZI E RESIDENZE SOCIALI
PUCCIANO dr. Giovanni

Servizi Sociali

Piazza della Libertà 19 – 17011 ALBISOLA SUPERIORE
tel. 019.48.22.95/5 fax 019480511
e.mail: servizisociali@comune.albisola-superiore.sv.it
codice fiscale partita IVA 00340950096

Comune Certificato Qualità e Ambiente

